



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1146/2026

TIZIANO MASINI

- Relatore -

UP - 10/07/2026

IRENE SCORDAMAGLIA

R.G.N. 18927/2026

CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU

ELISABETTA MARIA MOROSINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

_____ / _____

avverso la sentenza del 05/03/2026 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte
dr.ssa Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;

uditi i difensori,

l'avv. _____ del foro di Torino, che insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso;

l'avv. _____ del foro di Roma, che si sofferma sull'ultimo motivo di
ricorso e si associa, nel resto, alla richiesta del co-difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del
Tribunale di Roma che aveva dichiarato _____ e _____ penalmente



responsabili del reato di cui all'art. 495 cod. pen., loro contestato per essersi, in occasione di un controllo su strada eseguito da personale dell'Arma dei Carabinieri in data 10 settembre 2018, falsamente qualificati quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri e, successivamente, all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

2. Avverso tale sentenza sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione, l'uno nell'interesse di entrambi gli imputati e l'altro nell'interesse del solo [REDACTED]

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] e di [REDACTED] a firma degli avvocati [REDACTED] e [REDACTED] è affidato a tre motivi.

3.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 495 cod. pen., sotto il profilo dell'insussistenza del reato. La finalità della norma, quale risultante dalla riforma del 2008, sarebbe quella di tutelare il corretto accertamento dell'identità delle persone, sicché la falsa attribuzione di una qualità professionale (l'appartenenza all'Arma o ai servizi segreti) sarebbe irrilevante ai fini della fattispecie ove, come nel caso di specie, i ricorrenti avessero comunque fornito agli operanti le proprie esatte generalità, esibendo i rispettivi documenti di identità non alterati. La qualità falsamente dichiarata non avrebbe infatti prodotto alcun effetto immunizzante idoneo a incidere sul controllo amministrativo in corso, né la consapevolezza del possesso di un ingente somma di denaro, di cui è stata riconosciuta la provenienza lecita con la pronuncia di assoluzione dal capo b) dell'originaria imputazione ove tale condotta era stata contestata ai sensi dell'art. 512-*bis* cod. pen., potrebbe validamente sorreggere la tesi di un mendacio finalizzato a eludere l'identificazione. La sentenza impugnata dovrebbe pertanto essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-*bis* cod. pen., per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di appello, pur richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e grado della colpevolezza, non vi si sarebbe conformata: sarebbe stata pretermessa la valutazione delle modalità della condotta, connotata dall'esibizione dei veri documenti di identità e dall'assenza di ulteriori elementi fraudolenti; sarebbe stata del pari omessa la valutazione dell'assenza di conseguenze dannose, posto che il bene giuridico tutelato non sarebbe stato inciso, essendosi il controllo di polizia comunque concluso con il pieno accertamento della verità. Quanto al grado di colpevolezza, la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di gravità su un equivoco, ritenendo indice di intensità del dolo la reiterazione delle dichiarazioni fino all'accertamento della verità, quando tale persistenza costituirebbe l'ordinario elemento oggettivo del reato e non un profilo di aggravamento; analogamente, la mancata ammissione degli addebiti in sede di esame, quale esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, non potrebbe essere valorizzata contro gli imputati, così come il preteso movente di mascherare il possesso del denaro sequestrato, smentito dall'intervenuta assoluzione dal capo b).



3.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen. e all'art. 62-*bis* cod. pen., quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sul punto sarebbe carente e fondata su un giudizio di severità sproporzionato rispetto alla realtà dei fatti, avendo omissso di valutare elementi favorevoli quali l'esclusione della recidiva, la condotta processuale e l'assenza di effetti dannosi della condotta contestata. La Corte di appello avrebbe inoltre trattato congiuntamente e in maniera sovrapposta le posizioni dei due imputati, senza trarre le conseguenze, in termini di intensità del dolo, dalla riconosciuta esclusione della recidiva in capo a [REDACTED] né dalla circostanza che [REDACTED] fosse soggetto incensurato ed estraneo a pendenze penali.

4. Il ricorso proposto nell'interesse del solo [REDACTED] a firma dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] anche in nome e per conto dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] è affidato a tre motivi, sostanzialmente sovrapponibili a quelli del ricorso congiunto.

4.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 495 cod. pen., per insussistenza del reato. Il bene giuridico tutelato dalla norma, quale risultante dalla riforma del 2008, sarebbe il corretto accertamento dell'identità delle persone presenti sul territorio nazionale, sicché la richiesta rivolta dagli operanti di declinare le proprie generalità o di esibire un documento di identità dovrebbe inserirsi in uno schema legale tipico all'interno del quale dovrebbe essere valutata la concreta incidenza della condotta sul bene giuridico tutelato. Nel caso di specie il ricorrente avrebbe fornito agli operanti, unitamente al coimputato, le proprie esatte generalità, esibendo contestualmente il proprio documento di identità non alterato; la falsa attribuzione di una qualità professionale (l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri e, poi, all'AISE) non avrebbe pertanto inciso sul bene giuridico tutelato, non discendendo da tale qualità alcun effetto immunizzante rispetto al controllo in atto, cui anche gli appartenenti alle forze dell'ordine potrebbero comunque essere sottoposti. Né rileverebbe, a tal fine, il possesso della somma contante di euro 100.000, di cui è stata riconosciuta la provenienza lecita con l'assoluzione dal capo b), sicché verrebbe meno anche l'ipotesi di un mendacio finalizzato a eludere l'accertamento circa la disponibilità di tale somma. La sentenza impugnata dovrebbe pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

4.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-*bis* cod. pen. La Corte di appello, pur richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e grado della colpevolezza, non vi si sarebbe conformata, incorrendo in una motivazione illogica. Sarebbe stata omissa la valutazione delle modalità della condotta, che si sarebbe svolta in assenza di elementi fraudolenti ulteriori rispetto alla mera dichiarazione orale e in presenza dell'esibizione del vero documento di identità; sarebbe stata del pari pretermessa la valutazione dell'assenza di conseguenze dannose, posto che il controllo di polizia si sarebbe comunque concluso con il pieno e rapido accertamento della verità, senza che il bene giuridico



tutelato ne risultasse inciso. Quanto al grado di colpevolezza, la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di gravità su un equivoco di fondo, ritenendo indice di intensità del dolo la reiterazione delle dichiarazioni fino all'accertamento della verità, laddove tale persistenza costituirebbe l'ordinario elemento oggettivo del reato e non un autonomo profilo di aggravamento; analogamente, la mancata ammissione degli addebiti in sede di esame, quale esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, non potrebbe essere valorizzata in danno del ricorrente, così come il preteso movente di mascherare il possesso del denaro sequestrato, smentito dall'intervenuta assoluzione dal capo b).

4.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen. e all'art. 62-*bis* cod. pen., quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sarebbe carente e fondata su un giudizio di severità sproporzionato, avendo omesso di considerare elementi favorevoli quali l'esclusione della recidiva, la condotta processuale e l'assenza di effetti dannosi della condotta contestata. La Corte di appello, inoltre, pur dando atto della corretta esclusione della recidiva già operata dal Tribunale, non ne avrebbe tratto le conseguenze in termini di valutazione dell'*animus* e dell'intensità del dolo, avendo analizzato la posizione del ricorrente in maniera congiunta e sovrapposta a quella del coimputato [REDACTED] soggetto incensurato ed estraneo a pendenze penali. La motivazione, nel ritenere provato un mendacio finalizzato all'inganno nonostante la contestuale consegna dei documenti attestanti la reale identità del ricorrente, sarebbe pertanto meramente apparente, non confrontandosi con le doglianze difensive relative alla natura confusa e infelice delle espressioni utilizzate in un contesto di concitazione durante un controllo stradale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati, a tratti inammissibili, sono nel complesso infondati.

2. Le comuni censure, che riposano sull'assunta insussistenza degli elementi costitutivi del reato e sull'addotta irrilevanza del falso, anche sotto il profilo della sua innocuità o inutilità, non meritano pregio.

2.1. L'orientamento costante di questa Corte, in primo luogo, ha chiarito che nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l'art. 495, comma primo, cod. pen., rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto e, cioè, sia le qualità primarie, concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili (Sez.5, n. 19695 del 05/03/2019,



Bigoni, Rv. 275920; Sez.5, n. 4426 del 24/02/1988, Glorioso, Rv. 211049; conf. Sez.5, n. 12225 del 17/10/2000, Ori, Rv.218725).

2.2. Inoltre, ai fini della sussistenza del delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, è necessario che la dichiarazione del privato sia rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario dell'informazione falsa (Sez..5, n. 16725 del 30/03/2016, De Donato, Rv. 266707).

Il principio ermeneutico, attento all'indispensabile requisito di lesività del fatto, è stato di recente e condivisibilmente implementato nel senso che il bene della fede pubblica, tutelato dalle norme incriminatrici che puniscono la falsa dichiarazione o attestazione sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, richiede che il giudizio di rilevanza della falsità, ai fini dell'offensività della condotta, sia commisurato non solo alla finalità di identificazione, ma anche a finalità ulteriori, di interesse, oltre che per il pubblico ufficiale richiedente, anche per altri destinatari della dichiarazione (Sez.5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432). Si è dunque precisato che il principio di offensività opera non solo sul piano della «previsione normativa», ma anche su quello «dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato» (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008 - dep. 10/07/2008, Di Salvia, Rv. 239921; in motivazione, Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, De Donato, Rv. 266707, cit.).

Il tenore esplicativo delle sentenze del duplice grado, in doppia conforme ed *unicum* argomentativo (Sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), impone pertanto di considerare il contesto, più volte rimarcato, del controllo su strada ad opera delle forze di polizia e delle sue potenzialità operative, che non sono circoscritte all'identificazione degli occupanti dell'abitacolo del veicolo e alla verifica della regolarità dei documenti di identità e di circolazione, ma è caratterizzato anche da finalità di prevenzione e repressione dei reati e più in generale degli illeciti, a salvaguardia della sicurezza stradale, dell'ordine e della sicurezza pubblica; e che prevedono (art. 192, comma 3, c.d.s.) la facoltà di ricorrere ad ispezione veicolare. I giudici di merito hanno pertanto appropriatamente ricondotto il comportamento concretamente adottato dagli imputati, nell'attribuirsi le false qualità personali e professionali di "colleghi" dei Carabinieri e soprattutto di appartenenti all'Agenzia di Informazioni e Sicurezza Esterna, all'obiettivo di eludere o, nella migliore delle ipotesi, edulcorare il controllo in atto, che i Carabinieri avevano inteso attivare in prossimità di un transito vietato in zona a traffico limitato, soggetto all'applicazione di sanzioni amministrative in caso di trasgressione; tanto più che, nell'abitacolo del mezzo, erano presenti due borsoni contenenti il considerevole importo in contanti di 100.000 euro, in relazione ai quali, per quanto non ricollegabili alla commissione di reati, gli interessati sarebbero stati chiamati, ragionevolmente, a fornire giustificazioni, come poi effettivamente avvenuto, a seguito della perquisizione e finanche in sede processuale.



Le deduzioni svolte negli atti d'impugnazione si riducono ad epidermiche note di dissenso, di natura meramente confutativa, declinate in fatto ed orientate a sollecitare la Corte di cassazione ad incunearsi nella rivisitazione degli accadimenti e nella reinterpretazione degli elementi di prova, operazione non autorizzata in sede di legittimità (*ex multis*, Sez. U n. 6402 del 30/04/2007, Dessimone e altri, Rv. 207944).

3. Il secondo motivo dei ricorsi, che ha lamentato carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della condizione di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., non può essere accolto.

Non può disconoscersi la plausibilità dell'argomentazione posta a sostegno della valutazione di insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità, certamente allineata all'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016), le quali hanno chiarito che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 cod. pen. primo comma; si richiede una equilibrata ponderazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle attinenti alla entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, e tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. L'art. 131-*bis* cod. pen., infatti, fa riferimento testuale alle modalità della condotta, da tanto potendosi inferire - continuano le Sezioni Unite - che tale disposizione non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle modalità di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Occorre pertanto avere riguardo - ai fini della applicabilità della causa di non punibilità - al fatto storico, alla situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente, perchè non è in questione la conformità al tipo (la causa di non punibilità presuppone un fatto conforme al tipo e offensivo, ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue, tanto da non richiedere la necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, cit.). Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie - che l'art. 131-*bis* cod. pen. correla ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.; con la conseguenza che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-*bis* cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, ed alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in



questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131-*bis* cod. pen. nella parte del primo comma, qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7, Ord. n. 10481 de/ 19/01/2022, Rv. 283044). E il giudizio sulla graduazione della colpevolezza involge la valutazione della maggiore o minore intensità del dolo (Sez.1, n. 698 del 26/04/1966, Pettenuzzo, Rv. 102764), che influisce sulla commisurazione della pena; l'intensità del dolo, contrariamente a quanto assunto dalle difese, può essere ricavata anche dalla lucidità rappresentativa e dalla caparbia volitiva dell'azione criminosa, a prescindere dall'entità della reazione e dall'efficacia del contrasto investigativo.

Orbene, sfugge alle censure formulabili in sede di legittimità una stima, invero di puro merito, articolata e non intrinsecamente illogica, che si soffermi sull'obiettiva gravità del fatto, rappresentata dall'essersi attribuita, gli imputati, un'inesistente qualifica professionale di rilievo, l'appartenenza ai Servizi segreti; sui connotati di sproporzione tra l'esigenza di evitare le conseguenze dell'infrazione stradale commessa e la mendace rivendicazione, semmai strumentale a prevenire l'approfondimento e l'estensione del controllo al concomitante possesso dell'elevata somma di denaro contante; sulle modalità pervicaci di dazione e reiterazione della dichiarazione inveritiera, anche al cospetto degli addebiti mossi nel corso del procedimento.

I ricorsi degli imputati, di taglio sostanzialmente contestativo, invocano diversi e alternativi percorsi inferenziali (l'esibizione immediata della carta d'identità e la presunta rapidità dell'accertamento del reato), incapaci di neutralizzare la solida portata degli argomenti adottati in sentenza.

4. Il terzo motivo dei ricorsi è generico e manifestamente infondato.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), cosicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

La mancanza di resipiscenza, ancorché rilevata dal comportamento processuale, può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di una personalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sé non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993, Contino ed altro, Rv. 195606; più di recente Sez. 7, n. 37919 del 19/09/2025, A., n.m.; Sez. 3, n.



29699 del 18/6/2025, I., n.m.; Sez. 3, n. 18807 del 8/4/2025, L., n.m.). Nel caso in scrutinio, il giudizio sulla mancanza di resipiscenza, avendo ad oggetto l'atteggiamento complessivo tenuto dagli'imputati nel corso dell'intero procedimento, appare coerente con le indicazioni tratte dall'insegnamento giurisprudenziale e relega a mere prospettazioni opzionali, legittimamente reputate recessive, le del resto generiche allegazioni opposte dai ricorrenti.

Si deve aggiungere che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche può ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez.1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; di recente, *ex multis*, Sez. 2, n. 21673 del 13/05/2026, Mittica e altri, n.m.; Sez.7, Ord. n. 13485 del 24/02/2026, Mirza, n.m.); un principio che fa eco alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza (Sez.5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv.275500). Anche a tal proposito, è agevole osservare che la Corte territoriale, nel delibare le ragioni di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. e i profili di adeguatezza del trattamento sanzionatorio, ha rimarcato la gravità della condotta e l'intensità di dolo, parametri di apprezzamento di particolare riprovevolezza del fatto, compatibile con un ragionato diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 10/07/2026

Il consigliere estensore

Tiziano Masini

Il Presidente

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

